

Appendice 2 (secondo la richiesta di modifica della dichiarazione di obbligatorietà generale per il 1° gennaio 2019)

(Le modifiche concordate degli articoli precedenti del contratto collettivo di lavoro rps. della dichiarazione di obbligatorietà generale saranno qui di seguito evidenziate **in grassetto**.)

Articolo 5.2. Salario minimo

Il salario minimo mensile è di **4'000** franchi (corrisposto in 13 mensilità) per personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore e fino a un'età max. di 25 anni) rispettivamente di **4'250** franchi (corrisposti in 13 mensilità) per personale qualificato (almeno EFZ o formazione equivalente) ~~oppure a partire da 3 anni di esperienza nel settore risp. un'età di 25 anni~~. L'Appendice 2 fissa gli altri salari minimi **e aumenti salariali**.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Articolo 5.4. Regolamento spese

L'azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.

Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a **350** franchi. Il forfait spese viene sospeso in caso di un'assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.

Il rimborso sulla base del singolo evento ammonta a 8 franchi per la prima colazione, a **20** franchi per il pranzo e a **24** franchi per la cena. Le spese effettive delle collaboratrici e dei collaboratori per viaggi e pernottamenti vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura. Per il pernottamento si applica almeno un forfait di **45** franchi.

Appendice 2

A Salari minima e categorie salariali

In applicazione dell'art. 5.2. CCL settore dell'infrastruttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese (versati per 13 mensilità).

A 2.1. Collaboratori senza formazione di base specialistica

	Vale per tutti i rami
Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni)	4'000.-
Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni)	4'100.-

A 2.2. Personale specializzato con formazione professionale di base

	Ramo Energia	Ramo Telecom	Ramo Linee di contatto
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente	4'250.-	4'250.-	4'500.-
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente	4'450.-	4'600.-	4'800.-

A 2.3. Personale specializzato con formazione professionale superiore

(con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)	Ramo Energia	Ramo Telecom	Ramo Linee di contatto
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente	5'600.-	5'750.-	6'000.-
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente	6'200.-	6'350.-	6'700.-

B Adegamenti salariali

I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assoggettati (esclusi gli apprendisti) nell'ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0,5%.

(I datori di lavoro che concedono ai dipendenti sottomessi aumenti salariali dal 1° gennaio 2019 possono computarli all'aumento convenuto nell'Appendice 2 B del CCL.)¹

¹ Il presente paragrafo si applica soltanto nel caso che la domanda di modifica dell'obbligatorietà generale non venga approvata per il 1° gennaio 2019.